

| | | |
|---|---|---|
|  | COMUNE DI BORGO VIRGILIO (Mn) Gestione associata CUC "Mantova sud" Piazza Aldo Moro – Virgilio n.1 - 46034 Borgo Virgilio (Mn) Tel. 0376/283019 - Fax 0376/280368 Pec: protocollo@pec.comune.borgovirgilio.mn.it Email cucmantovasud@comune.borgovirgilio.mn.it |  |
| Rv.00 | data 31/3/2025 | |

| |
|--|
| DISCIPLINARE DI GARA Procedura procedura aperta (art. 71 del D.Lga. 36/2023) (Codice dei contratti pubblici). |
| Lavori relativi a recupero e riconversione delle ex scuole elementari poste tra via Virgilio e Via Montessori a Gonzaga (MN) CUP F34D22000000007 - CIG B6444DDF5A |
| GARA TELEMATICA Sulla piattaforma E-procurement SINTEL di Regione Lombardia ID 199304660 |
| Termine presentazione: venerdì 02 maggio 2025 ore 10:00 |

La presente procedura è svolta dal Servizio in gestione associata Centrale Unica di Committenza del Comune di Borgo Virgilio, ai sensi dell'art. 62, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023 per conto del **Comune di Gonzaga**.

La procedura si svolgerà sulla Piattaforma telematica di e-procurement denominata SINTEL, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Attraverso la piattaforma sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento;

La Piattaforma telematica è gestita da ARIA spa ed è accessibile all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it>.

Sommario

| | |
|---|----|
| 1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA | 5 |
| 1.1 La piattaforma telematica di negoziazione | 5 |
| 1.2 Dotazioni tecniche | 6 |
| 1.3 Identificazione | 7 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 7 |
| 2.1 Documentazione di gara | 7 |
| 2.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti | 8 |
| 2.3 Comunicazioni | 8 |
| 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI | 8 |
| 3.1 Durata | 9 |
| 3.2 Revisione prezzi | 9 |
| 3.3 Modifica del contratto in corso di esecuzione | 10 |
| 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 10 |
| 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE | 11 |
| 6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA | 12 |
| 6.1 Requisiti di idoneità professionale | 12 |
| 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria | 13 |
| 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale | 13 |
| 6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, g.e.i.e. | 14 |
| 6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili | 14 |
| 7 AVVALIMENTO | 15 |
| 8 SUBAPPALTO | 17 |
| 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE | 17 |
| 10 GARANZIA PROVVISORIA | 18 |
| 11 SOPRALLUOGO | 21 |
| 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC | 21 |
| 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA | 21 |
| 13.1 Regole per la presentazione dell'offerta | 22 |
| 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO | 23 |
| 15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 24 |
| 15.1 Accettazione delle condizioni di gara e dichiarazioni | 24 |
| 15.1.1 Assolvimento imposta di bollo | 26 |
| 15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Allegato 2) | 27 |
| 15.2.1 Dichiarazione di subappalto integrativa (Allegato 2-bis) | 30 |
| 15.3 Dichiarazione in merito ai soggetti art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 (Allegato 3) | 30 |
| 15.4 Clausole sociali | 30 |

| | |
|--|----|
| L'operatore economico deve allegare la dichiarazione relativa alle clausole sociali richieste dal bando, quali requisiti necessari dell'offerta secondo i contenuti presenti nel modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 7.) | 30 |
| 15.5 Garanzia provvisoria..... | 30 |
| 15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria..... | 30 |
| 15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC..... | 30 |
| 15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa | 30 |
| 15.8.1 in caso di avvalimento:..... | 30 |
| 15.8.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14..... | 31 |
| 15.8.3 Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006 | 31 |
| 15.8.4 Dichiarazione di equivalenza di cui all'art.11 comma 4 del decreto legislativo n.36/2023 | 32 |
| 15.9 Documentazione ulteriore per soggetti associati | 32 |
| 15.9.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti | 32 |
| 15.9.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti | 32 |
| 15.9.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti | 32 |
| 15.9.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica | 32 |
| 15.9.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica | 33 |
| 15.9.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:..... | 33 |
| 15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA) | 33 |
| 16 CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA (Step 2) | 33 |
| 16.1 Dichiarazione riservatezza | 37 |
| 17 CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA (Step 3) | 37 |
| 17.1 Invio documento d'offerta | 38 |
| 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 38 |
| 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica | 39 |
| 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica..... | 39 |
| 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica..... | 40 |
| 18.4 Metodo per il calcolo del punteggio..... | 40 |
| 18.4.1 Riparametrazione dei punteggi tecnici | 41 |
| 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE | 41 |
| 19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA | 41 |
| 20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 42 |
| 21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE | 42 |
| 22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE..... | 43 |
| 23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO..... | 44 |
| 24 CODICE DI COMPORTAMENTO | 45 |
| 25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 45 |
| 26 ACCESSO AGLI ATTI | 46 |
| 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE..... | 46 |

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Con determina a contrarre del Settore Tecnico n. 1 in data 02/01/2025, il Comune di Gonzaga ha avviato il procedimento per affidare i lavori per la "Lavori relativi a recupero e riconversione delle ex scuole elementari poste tra via Virgilio e Via Montessori a Gonzaga (MN)" attivando il procedimento presso la centrale di committenza.

Con determina del Settore 9 – Centrale Unica di Committenza sono stati approvati gli atti di gara e indetta la presente procedura:

| | |
|---|--|
| Amministrazione aggiudicatrice | Gestione associata CUC "Mantova Sud" Codice AUSA 0000571937 c/o Comune di Borgo Virgilio Piazza Aldo Moro - Virgilio nr. 1 Borgo Virgilio (MN) |
| Stazione appaltante | Comune di Gonzaga Piazza Castello n.1 46023 Gonzaga (Mn) |
| Tipologia della procedura | procedura aperta (art. 71 del D.Lga. 36/2023) |
| Oggetto della procedura di gara | Lavori relativi a recupero e riconversione delle ex scuole elementari poste tra via Virgilio e Via Montessori a Gonzaga (MN) |
| CUP | F34D22000000007 - |
| CIG | B6444DDF5A |
| Criterio di aggiudicazione | criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo |
| CPV principale | 45454100-5 Lavori di restauro 45300000-0 Lavori di installazione di impianti in edifici |
| Categoria | OG 2 cl. VI - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali |
| Categorie scorporabili | OS 30 cl.III - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
| Valore stimato della procedura (comprensivo di ogni opzione) | € 6.139.984,03 |
| Importo a base di gara | - Importo negoziabile: € 5.814.185,37 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 325.798,66 |
| Costo della manodopera | € 1.556.121,38 |
| Termine presentazione offerte | venerdì 02 maggio 2025 ore 10:00 |
| Durata del contratto | 730 giorni |
| Luogo di esecuzione del contratto | Comune di Gonzaga |
| Responsabile unico del progetto (centrale di committenza) | arch. Andrea Marchini Tel. 0376/283019 cucmantovasud@comune.borgovirgilio.mn.it |
| Responsabile unico del progetto (stazione appaltante beneficiaria) | arch. Matteo Leorati Tel: 0376 526327 e-mail: matteo.leorati@comune.gonzaga.mn.it |

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dagli strumenti di supporto disponibili sul sito www.ariaspa.it

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle guide e manuali, disponibili liberamente all'indirizzo internet della piattaforma che costituisce parte integrante del presente disciplinare:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

Per assistenza o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800 116 738**.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile salvo i periodi di manutenzione programmata che vengono segnalati con congruo anticipo nelle fasi di accesso alla stessa.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PIATTAFORME SINTEL NECA" disponibile al tra gli strumenti di supporto della piattaforma all'indirizzo www.ariaspa.it oltre ad altri strumenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ~~o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.~~

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate o contattando il call center **(Numero verde): 800 116 738.**

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

| |
|--|
| Bando di gara |
| Disciplinare di gara |
| Progetto esecutivo ai sensi dell'art.41 comma 8 del Codice |
| Allegato 1 - Istanza di partecipazione e accettazione delle condizioni di gara |
| Allegato 2 - Documento di gara unico europeo DGUE (formato elettronico xlm e .doc) |
| Allegato 2 bis - Dichiarazione di subappalto integrativa |
| Allegato 3 - Dichiarazione soggetti di cui all'art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 |
| Allegato 4 – Dichiarazione impresa ausiliaria |

| |
|---|
| Allegato 6 – Dichiarazioni relative ai raggruppamenti |
| Allegato 7 – Dichiarazioni clausole sociali quali requisiti necessari dell’offerta |
| Allegato 8 - Dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL |
| Allegato T.1 - Dichiarazione segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica |

La documentazione di gara elencata nella tabella che precede è accessibile gratuitamente nella piattaforma, all’interno della **procedura ID 199304660**

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d’appalto o altri documenti di gara e il presente disciplinare, prevale quest’ultimo.

2.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura o su aspetti tecnici mediante proposizione di quesiti scritti per mezzo della funzionalità **“Comunicazioni procedura”**, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, da inoltrare **almeno 4 giorni** lavorativi prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

SOLO in caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente articolo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.borgovirgilio.mn.it .

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **quattro giorni** prima della scadenza, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel e sul sito istituzionale www.comune.borgovirgilio.mn.it

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 36/2023 l’appalto è costituito da **un unico lotto**, in quanto si ritiene che, ai sensi dell’art. 58, comma 1 e 2 del D.Lgs. n.36/2023, i lavori oggetto di affidamento non possono essere scomposti in lotti funzionali in quanto l’intervento costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza comprometterne l’efficacia complessiva dell’opera.

Per le suddette motivazioni, l’affidamento sarà trattato come unico lotto e prevede le seguenti prestazioni:

| | | | |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | IMPORTO DEI LAVORI | | |
| | 1.a | Importo dei lavori a misura | € 5.814.185,37 |
| | 1.b | Importo dei lavori a corpo | - |
| | | Importo totale dei lavori (negoziabile) | € 5.814.185,37 |
| 2 | Oneri della sicurezza | | € 325.798,66 |
| | IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO | | € 6.139.984,03 |

Ai sensi dell'articolo 100 comma 4 e in conformità alla Tabella «A» dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, la qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori è come di seguito ripartito:

| Cat. | Lavorazione | cl. | Prev / Scorp | Importo lavori | Importo sicurezza | Importo totale categoria | % |
|-------------|--|-----|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | (€) | (€) | (€) | |
| OG 2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | VI | P | 5.090.158,84 | 285.227,73 | 5.375.386,57 | 87,55% |
| S30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | III | S | 724.026,53 | 40.570,92 | 764.597,45 | 12,45% |
| TOT. | | | | 5.814.185,37 | 325.798,65 | 6.139.984,02 | 100,00% |

Ai sensi dell'art.41 comma 14 del D.Lgs n.36/2023, l'importo posto a base di gara **comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 1.556.121,38** calcolati sulla base della documentazione presente nei documenti progettuali.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicato è:

| |
|--|
| F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative |
|--|

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l'art. 41 della Costituzione.

| | |
|--|--------------------------|
| Luogo principale dei lavori: Comune di Gonzaga (Mn) come meglio indicato sugli elaborati progettuali. | Codice NUTS ITC4B |
| Validazione del progetto: prot. n. 8332 del 22/05/2024 a firma del RUP Arch. Matteo Leorati del Comune di Gonzaga | |

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con:

- € 7.422.189,80 con contributo provvisorio a carico dei Fondi per la ricostruzione assegnati al Commissario Delegato (Ordinanza commissariale n. 930 del 02/04/2024);
- € 500.000,00 con le risorse stanziato sul Fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui all'art. 1, co. 10, della L.R. del 4 maggio 2020 n. 9;
- € 277.810,20 con fondi propri dell'Ente.

3.1 Durata

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è di **730 giorni** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatta eccezione per sospensioni e proroghe disposti dal dd.II.

3.2 Revisione prezzi

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3

per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi dell'art. 60 comma 4-quater del d.lgs. n.36/2023.

3.3 Modifica del contratto in corso di esecuzione

Non sono previste modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 6.139.984,03, al netto di Iva.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara (o al singolo lotto in caso di più lotti) in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara (o al singolo lotto in caso di più lotti);
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Ai sensi dell'art 1 comma 1 dell'Allegato II.3 al d.lgs. n.36/2023: Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art 1 comma 6 dell'Allegato II.3 al d.lgs. n.36/2023: Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, di cui all'art 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al d.lgs. n.36/2023.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

| | |
|--|---|
| (art. 100, comma 1, lett. a) d.lgs. 36/2023) | a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane <u>per attività (prevalente e o secondaria pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.</u> Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; |
|--|---|

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato alla parte IV – sezione A del DGUE

La comprova dei requisiti:

- Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione

in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

| | |
|--|---|
| (art. 100, comma 1, lett. b) d.lgs. 36/2023) | Non richiesta, in quanto, assoluta dal possesso di qualificazione SOA |
|--|---|

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato alla parte IV - sezione B, del DGUE

Per la comprova del requisito: la stazione appaltante acquisisce d'ufficio la qualificazione del certificato SOA previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

| | |
|--|--|
| (art. 100, comma 1, lett. c) d.lgs. 36/2023) | a) Attestato di qualificazione SOA per le categorie di lavori: OG 2 cl. VI - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali <i>(prevalente)</i> <i>Scorporabili:</i> OS 30 cl.III - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
|--|--|

I requisiti devono essere dichiarati nella parte II sezione A del DGUE

Per la comprova dei requisiti:

- a) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio la qualificazione del certificato SOA previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

In caso di qualificazione per lavorazioni di importo inferiore a € 150.000. Ai sensi dell'art.28 dell'Allegato II.12 del Codice, fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) **importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente** la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) **adeguata attrezzatura tecnica**

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero, sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'Allegato II.12 del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente procedura, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, g.e.i.e.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non richiesto

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Con riferimento ai requisiti di qualificazione previsti al punto 6.3 (Qualificazione per l'esecuzione dei lavori), ai sensi dell'art. 68 comma 11 del Codice, il raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

A norma dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite **entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato**. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



In caso di lavori nel settore dei beni culturali

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2, lett. b), 132 e 133, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, **devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione.**

Tenuto conto, infatti, della particolare specificità del settore dei beni culturali, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà (articolo 9 della Costituzione), per i quali l'articolo 36 del TFUE consente esplicitamente una compressione del principio di concorrenzialità allorché la stessa sia sorretta da "giustificati motivi" - e in aderenza a quanto operativamente previsto dall'articolo 9, co. 4, dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti, si applica per l'appalto di specie il regime speciale dei beni culturali di qualificazione "in proprio" e il **c.d. divieto di cumulo alla rinfusa.**

Pertanto, l'operatore che esegue i lavori deve essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento.

La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. Si tratta di un profilo che attiene alla funzione di tutela dei beni culturali, che giustifica, sul piano della comparazione dei valori, anche una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del *favor participationis*.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente, ai sensi dell'art. 104 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile)

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è consentito l'avvalimento ai contratti concernenti i beni culturali ai sensi dell'art. 132 comma 2 del d.lgs n.36/2023.

In caso siano richieste autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

In caso siano richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento:

| |
|---------------------|
| - nessuna |
| Motivazione: |

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera c) **deve indicare i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.**

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera.

I contratti di subappalto sono stipulati, in **misura non inferiore al 20 per cento** delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, **l'affidatario dovrà eseguire direttamente le seguenti prestazioni:**

| |
|---------------------|
| - nessuna |
| Motivazione: |

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto** (subappalto a cascata), sono le seguenti:

| |
|---------------------|
| - nessuna |
| Motivazione: |

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art.102 del Codice, per il presente affidamento, l'operatore economico deve assumersi, in caso di aggiudicazione gli impegni contenuti nel presente punto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per il presente affidamento **non sono previste clausole sociali per la stabilità occupazionale.**

Ai sensi dell'art 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al d.lgs. n.36/2023: è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 e assumere l'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto:

- una quota pari al **15 per cento** di occupazione giovanile
- una quota pari al **15 per cento** di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (*determinato secondo Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati del 20 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 26/7/2023*)

Ai sensi dell'art 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al d.lgs. n.36/2023: Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti** e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (leggasi stipula) del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art 1 comma 3 dell'Allegato II.3 al d.lgs. n.36/2023: Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (leggasi stipula), a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per il presente appalto sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art.17 comma 9 del codice in ragione dei vincoli legati al finanziamento dell'opera.

I lavori dovranno essere eseguiti sulla scuola materna "Don Ferrari", nella quale non è prevista alcuna sospensione delle attività didattiche ad eccezione dei due mesi estivi. Il concorrente dovrà pertanto tenere in considerazione i seguenti elementi cronologici vincolanti:

- le fasi di la posa dei serramenti, la sostituzione dei corpi illuminanti e la posa dei generatori di acqua calda sanitaria dovranno avvenire a partire dal 1 luglio 2025 ed essere ultimate entro il 31 agosto 2025, ovvero entro il periodo di sospensione delle attività scolastiche;
- le fasi di integrazione della centrale termica con la posa dei nuovi generatori in pompa di calore, compreso il relativo collaudo e messa in funzione, dovrà essere ultimata entro l'inizio della stagione termica 2025/2026, ovvero entro il 15/10/2025;
- l'edificio dovrà poter ospitare al suo interno le regolari attività didattiche fino al 30/06/2025 e dal 01/09/2025, e le aree esterne dovranno essere mantenute fruibili almeno in parte.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2 %** del valore complessivo dell'appalto,

| Numero Lotto | CIG | Stazione appaltante Beneficiaria | Valore appalto | Importo cauzione provvisoria |
|--------------|------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 | B6444DDF5A | Comune di Gonzaga | € 6.139.984,03 | € 122.799,68 |

In caso di gara divisa in più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- **In caso di cauzione**, mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto del Comune di Borgo Virgilio, capofila della centrale di committenza:

| | |
|--------------------|--|
| intestatario | Comune di Borgo Virgilio |
| c/c bancario n. | 000010505874 |
| Presso | Banca MPS Spa, filiale di Cerese |
| IBAN | IT 35 T 01030 58040 000010505874 |
| Codice BIC – SWIFT | PASCITM1032 |
| Causale | Garanzia Gara CIG B6444DDF5A - Comune di Gonzaga |

- **In caso di fideiussione**, la stazione appaltante beneficiaria dovrà essere il **Comune di Gonzaga**.

La garanzia può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa **deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente** ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. b). In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice. Riduzione cumulabile con quelle di cui alle lettere a) e b);
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

| | |
|---|--|
| SA 8000 | Certificazione social accountability 8000 |
| ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022 | Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni |
| UNI EN ISO 14001 | Sistemi di gestione ambientale |
| UNI EN ISO 9001 | Sistemi di gestione per la qualità |
| UNI ISO 45001 | Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro |

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo per la partecipazione alla presente procedura.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a

| Numero Lotto | CIG | oggetto del lotto | Importo contributo ANAC |
|--------------|------------|--|-------------------------|
| 1 | B6444DDF5A | Lavori relativi a recupero e riconversione delle ex scuole elementari poste tra via Virgilio e Via Montessori a Gonzaga (MN) | € 220,00 |

secondo le modalità di cui alla delibera n.610 del 19 dicembre 2023, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire, a pena di irricevibilità entro e non oltre il giorno:

venerdì 02 maggio 2025 ore 10:00

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista dal manuale di funzionamento della piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato alla piattaforma, accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta".

L'**OFFERTA** è composta da:

- A. una "busta telematica A" contenente la **documentazione amministrativa**;
- B. una "busta telematica B" contenente **l'offerta tecnica**;
- C. una "busta telematica C" contenente **l'offerta economica**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step previsti dal percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo le modalità di funzionamento della piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni e la documentazione a corredo dell'offerta sono redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se prodotti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

I documenti dovranno essere generati preferibilmente in formato PDF, generati in formato vettoriale (non scansionato) in modo da poter operare la ricerca testuale, garantire la leggibilità e contenere la dimensione dei files.

N.B. in caso sia necessario allegare più di un documento, questi devono essere inclusi in un unico file compresso in formato .zip (.rar - .7z o equivalente). Il file compresso contenente più files NON dovrà essere firmata

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.

La busta amministrativa si compone dei seguenti documenti:

| | | |
|--------|---|----------------------|
| 15.1 | Accettazione delle condizioni di gara e dichiarazioni; | obbligatorio |
| 15.2 | Documento di gara unico europeo DGUE | obbligatorio |
| 15.2.1 | Dichiarazione di subappalto integrativa | <i>se pertinente</i> |
| 15.3 | Dichiarazione integrativa soggetti art.94 comma 3 | obbligatorio |
| 15.4 | Dichiarazione clausole sociali del bando | obbligatorio |
| 15.5 | Garanzia provvisorio | obbligatorio |
| 15.6 | Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria | <i>se pertinente</i> |
| 15.7 | Ricevuta pagamento contributo ANAC | obbligatorio |
| 15.8 | Documentazione a corredo della busta amministrativa | <i>se pertinente</i> |
| 15.9 | Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati | <i>se pertinente</i> |
| 15.10 | Documenti di qualificazione | <i>se pertinente</i> |

15.1 Accettazione delle condizioni di gara e dichiarazioni

Il documento è redatto secondo il modello (Allegato 1) contenente le informazioni e le dichiarazioni relative alla partecipazione e all'accettazione delle condizioni della presente procedura.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.
- l'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
- l'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- l'insussistenza delle altre cause di esclusione è resa in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Nell'istanza dichiara altresì:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, se prevista dagli atti di gara la clausola di stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare (in caso siano richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice), in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e della stazione appaltante delegante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- (*in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della legge 190/2012*) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura competente per territorio oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la medesima Prefettura.

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 in funzione della forma di partecipazione:

| Forme di partecipazione | Modalità di sottoscrizione |
|--|--|
| Forma singola | dal concorrente che partecipa in forma singola; |
| Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE <u>COSTITUITI</u> | dalla mandataria/capofila |
| Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE <u>NON ANCORA COSTITUITI</u> | da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; |
| Aggregazioni di retisti | <p>a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;</p> <p>b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;</p> <p>c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.</p> |
| Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice | la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. |

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Ogni irregolarità relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo verrà comunicata all'Agenzia delle Entrate.

15.1.1 Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico

utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 indicando il numero seriale all'interno della dichiarazione resa sul fac-simile presente e allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di diritto all'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo, l'operatore economico deve allegare specifica dichiarazione con indicati i riferimenti normativi dai quali risulti il diritto all'esenzione.

Ogni irregolarità relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo verrà comunicata all'Agenzia delle Entrate

15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Allegato 2)

Il concorrente compila il DGUE (Allegato 2) **esclusivamente in formato elettronico** in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.

Esso consiste in una dichiarazione in ordine **all'insussistenza delle cause automatiche** di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Gli operatori economici dovranno generare il **DGUE in formato elettronico** (*DGUE Response*) a partire dal file xml "Request" messo a disposizione della Stazione Appaltante nella documentazione di gara, con la seguente modalità:

- Una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccare sul tasto "Compila DGUE", si viene indirizzati nella prima pagina del processo di Creazione *dell'eDGUE Response*.
- Compilare ogni sezione richiesta seguendo la compilazione guidata.
- Al termine del processo, cliccare sul tasto "Scarica eDGUE" selezionando la versione "pdf format".
- Firmare digitalmente il file e caricarlo in piattaforma.

Per maggiori informazioni circa le modalità di utilizzo del servizio eDGUE si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul sito Aria spa: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali> .

In alternativa è possibile utilizzare il un servizio analogo utilizzabile senza registrazione disponibile all'indirizzo: <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/avvio>

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- Chi è a compilare il DGUE? >> *Sono un operatore economico*
- Che operazione si vuole eseguire? >> Compilare un nuovo *DGUE Response* partendo dal file DGUE Request (importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante per l'appalto di interesse e procedere con la compilazione)
- compilare ogni sezione richiesta
- al termine della compilazione cliccare su “Quadro generale”
- verificare la corretta compilazione e cliccare “Esporta”
- Selezionare “Esporta anteprima (PDF)?”
- Firmare digitalmente il file .pdf che viene scaricato e caricarlo in piattaforma
- Si suggerisce di salvare anche file in formato .xml che potrà essere usato dall’operatore economico per modificare/completare in fasi successive il DGUE.

Il file firmato digitalmente dovrà essere caricato nell’apposito campo della piattaforma telematica Sintel.

Di seguito un’indicazione delle sezioni da compilare, in funzione delle modalità di partecipazione:

| Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Forma singola | <ul style="list-style-type: none"> • Allegare il file con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). • Dovranno essere compilate le seguenti parti: <ul style="list-style-type: none"> - Parte II: Informazioni sull'operatore economico <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sezione A “Informazioni sull'operatore economico”: <ul style="list-style-type: none"> • indicare l’anagrafica dell’operatore economico. • Indicare se microimpresa, oppure una piccola o media impresa; • “l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell’ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)” Selezionare sì e compilare i campi indicando le qualificazioni SOA possedute con riferimento alla specifica gara. Indicare l’eventuale iscrizione alla White list istituita presso le competenti Prefetture. In caso di qualificazione ai sensi dell’art.28 dell’Allegato II.12 del Codice si devono inserire l’elenco dei lavori eseguiti, sino al raggiungimento del dell’importo richiesto nella <i>parte IV – sezione C “Capacità tecniche e professionali”</i>; ▪ Sezione B Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico “(dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della presente procedura (aggiungere con +). Dovranno essere indicati anche i nominativi e i riferimenti previsti al comma 3 dell'art.94, anche nel caso di direttori tecnici esterni (vedasi anche Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017); ▪ Sezione C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; ▪ Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” solo in caso di |

| | |
|---|--|
| | <p>ricorso al subappalto ex art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Le prestazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota devono essere dichiarate nel <u>Modello 2-bis</u></p> <p>- Parte III – Tutte le sezioni - Parte IV – “Criteri di selezione”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sezione A “Idoneità”: <ul style="list-style-type: none"> • “Iscrizione in un registro commerciale”: (vedi 6.1 a) Indicare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo (selezionando sì alla richiesta “Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?” appaiono dei campi liberamente compilabili con i riferimenti richiesti; ▪ Sezione B “Capacità economica e finanziaria”: <ul style="list-style-type: none"> • nessuno ▪ Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione possedute (facoltative); <p>Parte VI – “Dichiarazioni finali”</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete GEIE • Imprese cooptate | <p>Allegare un file per ciascun operatore economico componente il raggruppamento sottoscritto con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), sulla scorta delle indicazioni fornite per la partecipazione in “Forma singola”, contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane • Consorzio stabile • Consorzi stabili di società di professionisti | <ul style="list-style-type: none"> • Il Consorzio dovrà allegare un file sottoscritto con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), sulla scorta delle indicazioni fornite per la partecipazione in “Forma singola”. Nel formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguiranno le prestazioni previste dal contratto; • Le consorziate esecutrici dovranno allegare un file con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), sulla scorta delle indicazioni fornite per la partecipazione in “Forma singola”, contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Impresa/e ausiliaria/e in caso di avalimento | <ul style="list-style-type: none"> • Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico ausiliario, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). • Dovranno essere compilate le seguenti parti: - Parte II: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” <ul style="list-style-type: none"> • indicare l’anagrafica dell’operatore economico. • Indicare se microimpresa, oppure una piccola o media impresa; • “l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell’ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione” Selezionare sì e compilare i campi indicando le qualificazioni SOA possedute con riferimento alla specifica gara. Indicare l’eventuale iscrizione alla White list istituita presso le competenti Prefetture. ▪ Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; - Parte III – Tutte le sezioni; - Parte IV – “Criteri di selezione”: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sezione A “Idoneità”: |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo (vedi 7.1 a); ▪ Sezione B "Capacità economica e finanziaria" (indicare solo i requisiti oggetto di avvalimento); ▪ Sezione C "Capacità tecniche e professionali" (indicare solo i requisiti oggetto di avvalimento) ▪ Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria; <p>Parte VI – "Dichiarazioni finali"</p> |
|--|--|

15.2.1 Dichiarazione di subappalto integrativa (Allegato 2-bis)

In considerazione che l'attuale versione del DGUE elettronico (xml) nella Parte II – lettera D non permette la precisa indicazione delle prestazioni da affidare in subappalto, qualora l'operatore economico intenda riservarsi tale possibilità oltre a indicare tale intenzione nel DGUE deve allegare nella piattaforma il Modello 2-bis "Dichiarazione di subappalto integrativa".

15.3 Dichiarazione in merito ai soggetti art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 (Allegato 3)

Il legale rappresentante attesta di aver reso le dichiarazioni circa l'assenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche previste dal Codice per tutti i soggetti indicati dall'art.94 comma3 del Codice e che gli stessi sono stati elencati all'interno del DGUE.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti devono essere elencati e sono tenuti a compilare in proprio le dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità o sottoscrivendo la dichiarazione con firma digitale.

15.4 Clausole sociali

L'operatore economico deve allegare la dichiarazione relativa alle clausole sociali richieste dal bando, quali requisiti necessari dell'offerta secondo i contenuti presenti nel modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 7.)

15.5 Garanzia provvisoria

L'operatore economico deve allegare il documento attestante la garanzia provvisoria conforme a quanto indicato al precedente 10.

15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria

Per fruire delle riduzioni previste all'art. 106, comma 8 del Codice e per riduzioni integrative di cui al precedente punto 10, il concorrente deve allegare una propria dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del dpr 445/2000, o fornire copia dei certificati posseduti, attestanti il diritto alle predette riduzioni.

15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC

L'operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore di Anac, se previsto al precedente punto 12.

15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa

L'operatore economico dovrà allegare in questo campo la documentazione in funzione della particolare forma di partecipazione:

15.8.1 in caso di avvalimento:

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni di ricorso all'avvalimento nel DGUE (Allegato 2), dovrà allegare per ciascuna ausiliaria la seguente documentazione:

1. **la dichiarazione di avalimento (Allegato 4)** sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria attestante l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante e verso il Comune committente, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2. **il contratto di avalimento** (Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica).
3. **il DGUE** reso e sottoscritto dall'impresa ausiliaria.
4. **Dichiarazione in merito ai soggetti art.94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023** (Allegato 3)

Nel caso di avalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

NB: Il contratto di avalimento è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativo del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente prodotto, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.

Nel contratto l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente **a pena di nullità:**

- a. oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b. durata;
- c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.*).

Il suddetto contratto di avalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

(Saranno ritenuti nulli i contratti di avalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara)

15.8.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.8.3 Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006

L'operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile

2006, n. 198, allega, qualora non già inserito nel FVOE, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.8.4 Dichiarazione di equivalenza di cui all'art.11 comma 4 del decreto legislativo n.36/2023

Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato nella propria offerta un differente contratto collettivo applicato, allega la dichiarazione di equivalenza delle tutele in conformità all'allegato I.01 (Allegato 8).

Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dall'art.11 comma 1 de Codice, senza necessità di dichiarazione, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

La stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di uno scostamento limitato a soli due parametri.

15.9 Documentazione ulteriore per soggetti associati

15.9.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.9.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

15.9.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.9.4 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.9.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.9.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - o copia del contratto di rete
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**
 - o copia del contratto di rete
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA)La dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, deve essere resa nel "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato 2): Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico"

La produzione di copia, anche non autenticata, della certificazione da parte degli operatori economici è richiesta solo al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA (Step 2)

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire il proprio progetto tecnico corrispondente ai successivi paragrafi del presente capitolo.

La busta tecnica si compone dei seguenti documenti:

| | | |
|------|---|----------------------|
| 16 | Offerta tecnica | obbligatorio |
| 16.1 | Dichiarazione riservatezza e copia offerta tecnica oscurata | <i>se pertinente</i> |

L'offerta tecnica deve contenere, esclusivamente, la documentazione necessaria alla valutazione degli elementi e sub-elementi, come descritti nel seguito. I pesi attribuiti ad ogni elemento e sub-elemento sono contenuti nella successiva **tabella 18.1**:

Saranno oggetto di valutazione:

| | Contenuti minimi | Criterio di valutazione |
|--|-------------------------|--------------------------------|
|--|-------------------------|--------------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| <p>A.1 Spazi e percorsi</p> | <p>Valorizzazione delle funzioni insediate e della fruizione dell'immobile.</p> <p>Le migliori dovranno tradursi in proposte finalizzate alla riconoscibilità degli spazi e dei percorsi attraverso l'introduzione di elementi grafici e/o multisensoriali e/o di finitura.</p> <p>Tutte le proposte dovranno essere descritte dettagliatamente specificando:</p> <p>a) l'area/le superfici/ gli elementi ecc. interessati dalle proposte;</p> <p>b) il dato qualitativo, inteso come descrizioni puntuali delle proposte;</p> <p>c) Il dato quantitativo che, concordemente con gli altri indicatori, descriva l'estensione delle proposte in termini numerici, di superfici, elementi, ecc.</p> | <p>Discrezionale</p> <p>Saranno preferite le proposte che deriveranno da visione e progettualità complessiva sull'immobile e presenteranno, in riferimento all'assetto architettonico, il miglioramento della proposta progettuale in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • completezza e riconoscibilità rispetto alle aree interessate dall'intervento; • qualità, durabilità e pregio tecnico della soluzione offerta con riferimento al contesto esistente; • innovazione • carattere coordinato delle proposte |
| <p>A.2 Gestione degli spazi</p> | <p>Miglioramento degli aspetti gestionali dell'immobile attraverso soluzioni impiantistiche che consentano una miglior gestione e controllo degli ambienti in relazione alle funzioni insediate.</p> <p>La proposta dovrà essere descritta dettagliatamente specificando:</p> <p>a) L'approccio nella definizione delle aree e l'eventuale aggregazione delle stesse;</p> <p>b) il dato qualitativo, inteso come descrizioni puntuale del sistema proposta;</p> <p>c) Il dato quantitativo che, concordemente con gli altri indicatori, descriva l'estensione delle proposte in termini numerici, di superfici, elementi, ecc.</p> | <p>Discrezionale</p> <p>Saranno preferite soluzioni finalizzate a consentire la gestione e compartimentazione degli spazi in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efficacia della proposta in termini di capacità di gestione delle diverse destinazioni e fasce orarie di utilizzo; • chiarezza e completezza descrittiva della proposta. • realizzabilità e adeguatezza della proposta. <p>semplicità e riduzione dei costi di manutenzione del sistema</p> |
| <p>B.1 Prestazioni energetiche</p> | <p>Miglioramento della qualità e della performance energetica con proposta di soluzioni migliorative finalizzate ad un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio e/o delle sue componenti.</p> <p>Tutte le proposte dovranno essere descritte dettagliatamente specificando:</p> <p>a) l'area/le superfici/ gli elementi ecc. interessati dalle proposte;</p> <p>b) il dato qualitativo, inteso come descrizioni puntuali delle proposte;</p> <p>c) la definizione tecnica attraverso indicatori specifici e/o schede tecniche relative ai materiali o componenti tecnologici;</p> <p>d) Il dato quantitativo che, concordemente con gli altri indicatori, descriva l'estensione delle proposte in termini numerici, di superfici, elementi, ecc.</p> | <p>Discrezionale</p> <p>Saranno preferite soluzioni che realizzeranno un minor consumo energetico e massima efficienza funzionale, basso impatto ambientale, innovazione tecnica/tecnologica con utilizzo di materiali più performanti rispetto al progetto posto a base di gara.</p> |
| <p>B.2 Prestazioni</p> | <p>1. Miglioramento della qualità e della performance acustica degli ambienti con proposta di soluzioni acustiche finalizzate ad un miglioramento del comfort</p> | <p>Discrezionale</p> <p>Saranno valutati positivamente la capacità di individuare soluzioni</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>acustiche</p> | <p>acustico negli ambienti confinati, in ragione delle specifiche destinazioni degli ambienti stessi. Le migliorie dovranno tradursi in proposte di elementi e soluzioni idonee ad assorbire e riflettere il suono in maniera tale da migliorare il comfort acustico rispetto al progetto posto a base di gara.</p> <p>2. Miglioramento della mitigazione del rumore provocato dagli impianti con particolare attenzione alle sorgenti di rumore esterne. Le migliorie si dovranno tradurre in soluzioni atte ad un maggior fonoisolamento delle due unità esterne a servizio dell'impianto di climatizzazione.</p> <p>Tutte le proposte dovranno essere descritte dettagliatamente specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'area/le superfici/ gli elementi ecc. interessati dalle proposte; • il dato qualitativo, inteso come descrizioni puntuali delle proposte; • la definizione tecnica attraverso indicatori specifici e/o schede tecniche relative ai materiali o componenti tecnologici; • Il dato quantitativo che, concordemente con gli altri indicatori, descriva l'estensione delle proposte in termini numerici, di superfici, elementi, ecc. | <p>migliorative, tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza, esaustività e precisione descrittiva; - concretezza ed efficacia sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; - aspetti qualitativi e innovativi delle proposte |
| <p>C.1 Pianificazione e organizzazione del cantiere</p> | <p>Qualità e coerenza del Cronoprogramma esecutivo dei lavori offerto con eventuale offerta di ripianificazione migliorativa delle lavorazioni, rispetto al progetto posto a base di gara.</p> | <p>Discrezionale</p> <p>Saranno preferite in ordine di priorità le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale coerentemente con l'organizzazione e la pianificazione dei lavori offerta in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ottimizzazione della sequenza temporale, delle varie lavorazioni, finalizzata ad un generale contenimento dei tempi lavorativi della durata dei lavori prevista dal progetto posto a base d'asta; • coerenza del crono-programma esecutivo dei lavori con la pianificazione e l'organizzazione operativa del cantiere offerta dal concorrente; • coerenza del crono-programma esecutivo dei lavori con le condizioni di sicurezza dei lavoratori minime da garantire secondo quanto previsto dal PSC. |
| <p>C.2 Gestione ambientale del cantiere</p> | <p>Il concorrente dovrà illustrare, con specifico riferimento alle lavorazioni previste dal progetto a base di gara e alla peculiarità dei luoghi, le misure che intenderà adottare al fine di contenere il disagio ambientale e ottimizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse durante l'intero ciclo dei lavori, nonché di poter valutare l'impatto del cantiere sull'ambiente in tema di emissioni di CO2. In particolare,</p> | <p>Discrezionale</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostri al meglio l'efficacia e l'adeguatezza delle azioni poste in essere ai fini del contenimento dell'impatto</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza agli obiettivi suindicati evidenziando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le misure adottate per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni; • le misure adottate per l'abbattimento delle polveri; • la massimizzazione del riutilizzo e riciclo dei materiali e dei rifiuti da costruzione e demolizione; • le misure di efficientamento nell'uso dell'energia nel cantiere. Le misure adottate per la mitigazione dell'impatto del cantiere sotto l'aspetto estetico e sulla viabilità quali: <ul style="list-style-type: none"> • riduzione dell'impatto visivo del cantiere ottenibile attraverso opere di mimetizzazione e/o mascheratura innovative, esteticamente adeguate e conformi alle normative tecniche di settore per quanto concerne ad esempio le recinzioni e tutti gli elementi di cantiere; • ottimizzazione dell'accessibilità e della movimentazione dei mezzi, con particolare riferimento agli orari e modalità di carico/scarico. | <p>ambientale del cantiere, anche in termini di riduzione di emissioni.</p> |
|--|---|---|

Si invitano gli operatori economici a tenere ben presente che nell'ipotesi di consegna anticipata del servizio per ragioni di urgenza, che interviene nella fase tra l'aggiudicazione e stipulazione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni come indicate nell'offerta tecnica.

A fine di evitare la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione contrattuale, si suggerisce di specificare in modo chiaro ed inequivocabile, per ogni criterio o sub-criterio, il cronoprogramma di attivazione della proposta se non contestuale con l'avvio dell'esecuzione del contratto.

I criteri e sub-criteri discrezionali, devono essere sviluppati all'interno di una **relazione suddivisa in punti e articolata in non più di 20 cartelle**. Eventuali schede tecniche e/o commerciali relativi ai prodotti offerti, sono esclusi dal computo delle cartelle.

Per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli", in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;

Il numero delle schede e delle cartelle indicato precedentemente, costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione **ma potrà essere valutato negativamente** nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi o coefficienti.

I documenti componenti l'offerta tecnica devono essere preferibilmente contenuti in un **unico file in formato pdf firmato digitalmente**, in alternativa è possibile sottoscrivere digitalmente singoli *files* e inserirli all'interno di una cartella compressa (**il file compresso NON è da firmare a sua volta**);

La dimensione massima di ciascun file (o cartella compressa) trasferibile in piattaforma è di 100 Mbyte. Si invitano pertanto gli operatori economici a ponderare con attenzione la risoluzione degli elaborati grafici e delle relazioni contenenti grafici o immagini, al fine di poter contenere la dimensione dei *files*. Si SUGGERISCE, ove possibile, la generazione di file di tipo vettoriale piuttosto che raster (scansioni) e di adottare una risoluzione delle immagini non eccessiva a quella necessaria a garantire una chiara e nitida lettura a video.

a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- gli elaborati grafici e le relazioni devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR». **Il file compresso generato non deve essere firmato** a sua volta;
 - le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate come scansione o documento informatico e sottoscritto digitalmente;
 - in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
- b) Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica;
- c) L'Offerta Tecnica non può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- d) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) o d), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;
- e) Nel caso in cui, in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, siano rappresentate soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante verrà assegnato, al relativo elemento o sub-elemento la valutazione pari a zero punti;

16.1 Dichiarazione riservatezza

Solo nel caso l'operatore economico abbia dichiarato nell'istanza di partecipazione, di escludere ai sensi dell'art. 35 co. 4 lettera a) l'accesso da parte degli altri concorrenti alla gara alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta in quanto contenenti segreti tecnici e commerciali **deve allegare** una dichiarazione (*Allegato T.1*) contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine **allega anche una copia firmata della relazione adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In assenza della dichiarazione sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali e in caso di mancata dichiarazione delle specifiche parti e delle relative motivazioni, la stazione appaltante riterrà non sussistere alcuna limitazione all'accesso da parte dei concorrenti.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art.90, la stazione appaltante o dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

17 CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA (Step 3)

Al terzo step "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà formulare la propria offerta economica secondo le seguenti modalità:

1. nel campo "**Offerta economica**": Il valore percentuale (%) di **ribasso sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara**, da intendersi esteso all'elenco prezzi posto a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei soli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze).
 - a. nel campo "**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**" la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui dell'art. 108

comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- b. nel campo **“di cui costi del personale”**, la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice.

2. Nel campo **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”** Il valore individuato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, pari a **€ 325.798,66** (ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008) non soggetti a ribasso.

Nel campo **“Offerta economica complessiva”**, la piattaforma mostrerà l'importo complessivo offerto, corrispondente all'importo contrattuale (Importo negoziabile ribassabile, compresi costi della manodopera, + costi della sicurezza derivanti da interferenza), al netto di Iva e di ogni altro opzione o rinnovo contrattuale. La percentuale di ribasso, ovvero l'offerta economica come sopra definita sarà utilizzata per calcolare la soglia di anomalia (per le procedure a minor prezzo) o per assegnare il punteggio all'offerta economica (in casi di offerta economicamente più vantaggiosa).

Seppur l'articolo 41 comma 14 del Codice preveda espressamente che *“i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso”*, è comunque fatta salva la possibilità per il concorrente di dimostrare che un eventuale ribasso anche sul costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale. (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 09.06.2023 n. 5665).

Ne deriva che l'importo negoziabile soggetto a ribasso può comprendere anche i costi della manodopera che dovranno essere esplicitati nell'offerta (vedi precedente punto 1 lettera b) e in caso di importo inferiore a quelli stimato dalla stazione appaltante dovrà essere giustificato.

Sono inammissibili le offerte che superano l'importo a case d'asta.

17.1 Invio documento d'offerta

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d'offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del “Documento d'offerta” debitamente **firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nella tabella al punto 15.1)**. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del “Documento d'offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 90 punti |
| Offerta economica | 10 punti |
| TOTALE | 100 |

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti nei successivi criteri e sub-criteri;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|----|---|-----------|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| A | Miglioramento della qualità architettonica e gestionale | 40 | A.1 | Spazi e percorsi | 30 | - | - |
| | | | A.2 | Gestione degli spazi | 10 | - | - |
| B | Miglioramento delle prestazioni dell'edificio | 30 | B.1 | Prestazioni energetiche | 20 | - | - |
| | | | B.2 | Prestazioni acustiche | 10 | - | - |
| C | Pianificazione ed organizzazione del cantiere | 20 | C.1 | Pianificazione e organizzazione del cantiere | 10 | - | - |
| | | | C.2 | Gestione ambientale del cantiere | 10 | - | - |
| | | 90 | | | 90 | - | - |

Non è prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Punteggio discrezionale: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale da zero ad uno da parte di ciascun commissario in funzione dei seguenti livelli di valutazione:

| Valutazione | Coefficiente | Criterio di giudizio della proposta/miglioramenti |
|-------------|--------------|---|
|-------------|--------------|---|

| | | | |
|---------------------|-------|-------|---|
| Eccellente | 0,801 | 1,000 | È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
| Ottimo | 0,601 | 0,800 | Aspetti migliorativi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
| Buono | 0,401 | 0,600 | Aspetti migliorativi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
| Discreto | 0,301 | 0,400 | Aspetti migliorativi di qualche pregio |
| Modesto | 0,201 | 0,300 | Aspetti migliorativi appena percepibili o appena sufficienti |
| Assente/irrelevante | 0,000 | 0,200 | Nessuna proposta o miglioramento irrilevante/ non congruo |

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo per il calcolo del punteggio.

Punteggi quantitativi: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio **nella colonna identificata con la lettera "Q"**, vengono indicati i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione della formula matematica specificata per ciascun criterio o sub-criterio.

Punteggio tabellare A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella **colonna identificata con la lettera "T"** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, sulla base della scala di valore specificata per ciascun criterio o sub-criterio.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ribasso pari zero o importo uguale al valore negoziabile);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante)

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: **non lineare**

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{best}} \right)^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo per ogni singolo criterio;

R_i = Ribasso % offerto dal concorrente *i*-esimo

R_{best} = Ribasso % dell'offerta R_i più conveniente.

α = coefficiente pari a **0,5**

18.4 Metodo per il calcolo del punteggio

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_a = \sum_1^n (\beta_i \times C_i) + P_{Ti}$$

dove

P_a = punteggio concorrente *a*;

β_i = peso, o punteggio attribuito all'elemento di valutazione *i*-esimo

C_i = coefficiente attribuito al concorrente sul criterio di valutazione "*i*-esimo" variabile tra 0 ed 1

P_{Ti} = punteggio tabellare del concorrente *i*-esimo (somma degli elementi di valutazione tabellari)

18.4.1 Riparametrazione dei punteggi tecnici

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i diversi criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo dato dalla somma dei sub-criteri discrezionali (D) e/o quantitativi (Q), tale punteggio viene riparametrato.

All'operatore economico che otterrà il punteggio più elevato nella somma dei sub-criteri discrezionali e quantitativi di ciascun criterio, verrà assegnato il punteggio massimo attribuibile alla somma stessa e agli altri operatori economici un punteggio proporzionale decrescente. La riparametrazione si applica ai criteri di natura discrezionale e quantitativi anche in assenza di sub-criteri.

La c.d. "riparametrazione" non si applica ai criteri di natura tabellare (T), il cui punteggio è assegnato secondo un criterio automatico in base al possesso o meno dei requisiti premianti e sommato al punteggio riparametrato come sopra descritto.

La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento (se fissata dal presente disciplinare).

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema informatico e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche (se richiesta);
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;

In ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato» (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2018 n. 7039; Consiglio di Stato, Sezione V, 29 ottobre 2014 n. 5337; Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2016 n. 4050). A tale orientamento del giudice d'appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che «nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (TAR Campania, Napoli, Sezione II, 2 marzo 2020, n. 957; TAR Veneto,

Sezione III 13 marzo 2018; n. 307; TAR Puglia, Sezione III, 2 novembre 2017, n. 1112; TAR Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017 n. 365).

Per le suddette motivazioni **non sono pertanto previste sedute pubbliche.**

La verifica della documentazione e l'ammissione alle diverse fasi della procedura verranno svolte dal Seggio di gara e/o dalla Commissione giudicatrice con propria autonomia gestionale, dopo il termine di presentazione delle offerte.

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data della prima sessione sarà comunicata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

In ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato» (*Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2018 n.7039; Consiglio di Stato, Sezione V, 29 ottobre 2014 n. 5337; Consiglio di Stato, Sezione III, 3 ottobre 2016 n. 4050*). A tale orientamento del giudice d'appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che «nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'articolo 58, decreto legislativo n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica» (*TAR Campania, Napoli, Sezione II, 2 marzo 2020, n. 957; TAR Veneto, Sezione III 13 marzo 2018; n. 307; TAR Puglia, Sezione III, 2 novembre 2017, n. 1112; TAR Sardegna, Sezione I, 29 maggio 2017 n. 365*).

Per le suddette motivazioni **non sono pertanto previste sedute pubbliche.**

Le verifiche in ordine alla documentazione amministrativa verranno effettuate da un seggio di gara presieduto dal Responsabile della Centrale di Committenza (o suo sostituto), in qualità di servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro cinque giorni** dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Responsabile di fase o il Seggio di Gara procede all'apertura della busta tecnica per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti dagli atti di gara ed alla messa a disposizione della documentazione alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4 (se prevista).

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del Codice, potrà riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto (se presenti) all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108 comma 8 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta: **tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- (solo se indicata) in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- **Costo della manodopera in relazione al CCNL applicato;**
- **Oneri della sicurezza aziendali**
- **Preventivi di fornitura o disponibilità di materiali e forniture**
- **Incidenza di noli e trasporti**
- **Analisi prezzi sulle principali voci di costo previste dal contratto**
- **Sostenibilità dell'offerta**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP anche avvalendosi della commissione giudicatrice o della centrale di committenza ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il contratto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione beneficiaria (art.69 del R.D. n. 827/1924).

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ad esclusione delle forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale, Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC (se ne ricorrono i presupposti), ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di esclusione si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato a norma dell'articolo 18 comma 1 del D.Lgs n.36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario (per ogni lotto se presenti) deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante di riferimento dove è possibile leggere i predetti documenti.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante titolare dell'intervento:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia. È esclusa la clausola compromissoria ex art. 213 del D.Lgs. n.36/2023.

(In caso di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro) Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n.3 membri.

NON trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed artt. 6, 13 e 14 del Regolamento GDPR UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), il Comune di Borgo Virgilio in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la complessiva procedura di affidamento, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di affidamento vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune/i competente/i ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso.

3. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale del Comune di Borgo Virgilio in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici del Comune che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento;
- al personale dei Comuni deleganti la procedura di gara in quanto incaricati del trattamento che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR UE 679/2016

6. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Virgilio per quanto attiene la procedura di gara e i comuni deleganti per quanto attiene la procedura di aggiudicazione e stipula contrattuale.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

arch. Andrea Marchini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
ensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.